

Codice A1815A

D.D. 8 novembre 2016, n. 3086

CB N8/2016 - Concessione breve alla ditta Idroelettrica Piedicavallo S.r.l. per utilizzo temporaneo di area demaniale per aree di cantiere, piste di accesso all'alveo e al cantiere, realizzazione di ture e guadi provvisori per la realizzazione di opere connesse alla centrale idroelettrica ad acqua fluente dai torrenti Cervo e Mologna in Comune di Piedicavallo (BI).

Vista la lettera di richiesta del Signor Giovanni Toscanini, in qualità di amministratore unico della Società Idroelettrica Piedicavallo S.r.l., con sede in Verrone (BI) domicilio legale strada Trossi n. 2, Partita IVA 02563920020, prot. di ricevimento n. 15312 in data 04/04/2016 intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'utilizzo di un'area demaniale della superficie di mq. 2732 in corrispondenza dei torrenti Cervo e Mologna in Comune di Piedicavallo (BI), località Ravere e Pinchiolo, nei tratti d'alveo meglio evidenziati dagli elaborati grafici redatti dall'Ing. Andrea Zamperone.

Considerato che con lettera del 14/04/2016 prot. 17395 è stata richiesta la pubblicazione dell'avvio del procedimento amministrativo sull'albo pretorio del Comune di Piedicavallo (BI) dal quale non sono a noi giunte comunicazioni nel merito.

Viste le ricevute di avvenuto pagamento dei dovuti canoni demaniali da noi richiesti con nota prot. n. 18647 del 22/04/2016 così come previsto dal regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004, a noi giunte con lettera prot. n. 42922 del 10/10/2016.

Visto il parere di compatibilità rispetto alla fauna ittica ai sensi del D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii. rilasciato dalla Provincia di Biella con prescrizioni, a noi giunto con prot. n. 19710 del 02/05/2016.

Richiamati i disposti di cui al R.D. 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL. RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. N. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- vista la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/U/AGR del 17/09/2012;
- vista la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 14/2014 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

- visto il D.Lgs. del 25 maggio 2016, n. 97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Società Idroelettrica Piedicavallo S.r.l. 2, con sede in Verrone (BI) domicilio legale strada Trossi n. 2, Partita IVA 02563920020, ad immettersi nell'alveo dei torrenti Cervo e Mologna nel Comune di Piedicavallo (BI), nel tratto meglio specificato negli estratti di mappa allegati all'istanza, per l'utilizzo temporaneo di aree demaniali da adibire a zone di servizio, per la realizzazione e la messa in opera della centrale idroelettrica ad acqua fluente dai torrenti sopra citati, alle seguenti condizioni:

- 1) la presente autorizzazione si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica nei limiti e nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti od Amministrazioni;
- 2) come prescritto nel parere di compatibilità dei lavori con la fauna ittica rilasciato dalla Provincia di Biella, la ditta esecutrice dei lavori vorrà presentare obbligatoriamente presso l'ufficio provinciale caccia e pesca, almeno quindici giorni prima della data prevista degli interventi, istanza di autorizzazione alla messa in secca del corso d'acqua;
- 3) durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato e alla fine delle operazioni l'alveo dovrà presentarsi privo di materiali connessi alle lavorazioni effettuate o derivanti da esse;
- 4) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- 5) premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati ad eventuali eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica di cantiere, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- 6) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 7) l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- 8) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 9) il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli dell'inizio dei lavori corredata da attestazione da parte di tecnico abilitato circa l'invarianza sostanziale dello stato dei luoghi rispetto alla situazione indicata negli elaborati progettuali, nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 10) la concessione in oggetto avrà la validità di un anno a decorrere dal 01/01/2017.
- 11) l'eventuale taglio piante in alveo dovrà avvenire secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 adottato con D.P.G.R. 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17/09/2012 n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici...", ed al D.P.G.R. 21/02/2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20/09/2011 n. 8/R in materia forestale (L.R. 10/09/2009, n. 4)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto CRIVELLI)